



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali
Centrale Acquisti

DECRETO DIRIGENZIALE

G007 - 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.71 D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CURA DEL GIARDINO STORICO DI VILLA LA QUIETE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, PER LA DURATA DI 3 ANNI. - IMPORTO APPALTO € 501.828,87 + IVA DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 19.952,61 - CUI: S01279680480202400043 - RUP. ARCH. BIAGIO CATERINI – DECRETO DI RETTIFICA.

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 03 marzo 2025 n. 245 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTA la programmazione triennale dei beni e servizi 2025-2027- CUI S01279680480202400043;

RICHIAMATO il Decreto di Approvazione del progetto Rep.1471/2025 prot. nr 156401 del 18/07/2025;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale Rep. n. 669/2025 Prot. 77427 del 02/04/2025 di designazione del RUP nella persona dell'Arch. Biagio Caterini, afferente all' Area Gestione e adeguamento Patrimonio Immobiliare dell'Università degli Studi di Firenze;



VISTA la Decisione di contrarre della procedura in oggetto rep. 1660/2025 prot. 217210/2025 del 26/08/2025, pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo n. 10363/2025 prot. 218988/2025 del 28/08/2025;

DATO ATTO che, in attuazione del Decreto sopra richiamato, in data 28/08/2025 è stata pubblicata a mezzo piattaforma telematica START la procedura aperta ID 031215/2025 con termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 29/09/2025, ore 12:00;

RICHIAMATO il Decreto Rep. 1712/2025 prot. 226257/2925 del 03/09/2025 che disponeva la rettifica relativa al criterio B "Certificazioni" di valutazione dell'offerta tecnica, eliminando il subcriterio "Possesso di certificazione UNI EN ISO 31000 - Gestione del rischio (0.5 punti)", disponendo contestualmente l'aumento - da 0.5 punti ad 1 punto - del punteggio attribuito al subcriterio "Possesso di certificazione Parità di Genere UNI/PdR 125:2022";

DATO ATTO che è emerso un refuso all'art. 14.4 del Disciplinare di gara "Documentazione ulteriore per i soggetti associati" in relazione alla richiesta di fornire la *"dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12"*, disposizione che trova applicazione esclusivamente nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;

RITENUTO pertanto di dover rettificare, in qualità di ufficio preposto all'espletamento della procedura di gara, il Disciplinare di Gara all'art. 14.4 "Documentazione ulteriore per i soggetti associati" (rettifica evidenziata in all. n. 1)

DATO ATTO che le rettifiche intervenute verranno comunicate a tutti i concorrenti a mezzo il sistema di comunicazione della PAD;

ciò premesso,

DECRETA



- a) di disporre la rettifica suesposta relativa all'art. 14.4 del Disciplinare di gara "Documentazione ulteriore per i soggetti associati" e di approvare il Disciplinare di gara così rettificato;
- b) di comunicare l'avvenuta rettifica a mezzo START a tutti i concorrenti;
- c) di pubblicare il presente atto sul profilo web dell'Amministrazione www.unifi.it sezione Bandi di Gara e sull'Albo Ufficiale di Ateneo;
- d) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 25 del codice sulla piattaforma di approvvigionamento digitale per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto in interazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) fermo il resto.

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

Allegati al presente atto:

Allegato 1 - Disciplinare di gara rettificato.



ERRATA CORRIGE:

Art. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” – Criterio B “Certificazioni”: è stato eliminato il subcriterio B.1 Possesso di certificazione UNI EN ISO 31000 - Gestione del rischio (0.5 punti).

Il punteggio della certificazione richiesta annullata (0.5 punti) viene sommato al subcriterio Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, che da 0.5 punti passa a 1 punto.

ERRATA CORRIGE II:

Art. 14.4 “Documentazione ulteriore per i soggetti associati”: non si tenga conto della richiesta di fornire la *“dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 39 dell’allegato II.12”* in quanto tale disposizione trova applicazione esclusivamente nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

DISCIPLINARE DI GARA

G007_2025 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART. 71 DEL D.lgs. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CURA DEL GIARDINO STORICO DI VILLA LA QUIETE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, PER LA DURATA DI 3 ANNI - IMPORTO APPALTO € 501.828,87 + IVA DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 19.952,61 - CUI: S01279680480202400043 - RUP. ARCH. BIAGIO CATERINI.

SOMMARIO

Sommario

PREMESSE	4
1.PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI INFORMATICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
	1



2.DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTAZIONE	7
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3.OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 DURATA	11
3.2 REVISIONE PREZZI	11
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA	12
5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6.REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA	17
6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE	18
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO	20
9. GARANZIA PROVVISORIA	21
10. SOPRALLUOGO	24
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
12.1 Regole per la presentazione dell'offerta	25
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	28



14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	31
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	31
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	31
15. OFFERTA TECNICA	33
16. OFFERTA ECONOMICA	36
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	37
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	41
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	42
17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	43
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	44
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	46
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	48
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	49
26. ACCESSO AGLI ATTI	49
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	50
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	50



PREMESSE

La presente procedura è stata approvata quale servizio programmato nella delibera CdA seduta del 23/12/2024 e pubblicata nel programma ID a FS012796804802025001 Sitat SA 2025-2027 cui assegnato S01279680480202400043, ex art. 37 d.lgs. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze, codice NUTS ITI14.

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Arch. Biagio Caterini, Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare, biagio.caterini@unifi.it, nominato con Decreto Dirigenziale R. 669/2025 Prot. 77427 del 02/04/2025.

1.PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella



presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuale d'uso per gli Area Affari Generali e Legali UP Centrale Acquisti 7 operatori economici per l'utilizzo della piattaforma Start" (nel prosieguo, anche, Manuale d'uso), scaricabile dal sito: <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2 DOTAZIONI INFORMATICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Avviso, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Al link https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START_022024.pdf è disponibile il Manuale d'uso per gli Operatori economici per l'utilizzo della Piattaforma Start.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 02 8148 0761 (dalle ore 08:30 alle ore 18:30) e/o scrivendo all'indirizzo mail start.oe@accenture.com

2.DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE

La documentazione di cui alla presente procedura comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Elenco Aree di Intervento (Villa la Quiete);
- d) Domanda di partecipazione;
- e) DGUE;
- f) Schema di contratto;
- g) Disciplinare tecnico prestazionale (capitolato tecnico);
- h) Patto di integrità;
- i) Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 ottobre 2020;
- j) Modulo dichiarazioni operatore economico relative al Protocollo di Legalità;
- k) Modello assolvimento imposta di bollo;



1) Modello Dichiarazione segreti tecnici e/o commerciali.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html> e sulla Piattaforma Start Toscana <https://start.toscana.it/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione Chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura riguarda la conclusione di un affidamento per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del giardino storico di Villa La Quiete del Sistema Museale di Ateneo - Università degli Studi di Firenze.

L'elenco delle aree a verde del giardino storico oggetto di manutenzione e la loro localizzazione sono riportati negli elaborati planimetrici allegati alla documentazione di gara.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché è necessario assicurare una gestione omogenea e unitaria del servizio.

Tabella1.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di manutenzione ordinaria del giardino storico di Villa La Quiete del Sistema Museale di Ateneo - Università degli Studi di Firenze. per la durata di anni tre.	77311000-3- Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi.	P	€501.828,87
A) Importo a base di gara			€ 481.876,26.	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 19.952,61	
A) + B) Importo complessivo			€ 501.828,87	



L'importo annuo dell'Appalto per la manutenzione ordinaria: € 167.276,29 + IVA, di cui costi per la sicurezza € 6.650,87.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate con relativi oneri di smaltimento e quanto occorre per dare il servizio a perfetta regola d'arte. Intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente capitolato o nell'elenco prezzi allegato.

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL di settore.

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 s.m.i. il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. è il CCNL "Operai Agricoli e Florovivaisti", codice CNEL A011; codice ATECO 81.30.00: Cura e manutenzione del verde.

Nei casi di cui al comma 3, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Nei casi di cui al suddetto comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.



L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice.

L'appalto è finanziato con le seguenti risorse:

- Per € 410,00 (contributo ANAC) UA.A.50000.TECN.PATRIM – CO.04.01.05.01.01.06
- Per € 501.828,87 sul fondo UA.A.50000.TECN.PATRIM.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04 bilanci di esercizio 2025-2026-2027 e successivi.

3.1 DURATA

La durata del procedimento è prevista in 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato II.3 del Codice.

L'Appalto avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 120 c. 10, allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa è tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria, alle stesse condizioni contrattuali, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni.

Ai sensi art. 120 c. 11 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare ulteriormente il contratto qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione determini un grave danno all'interesse pubblico. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La disciplina della revisione prezzi è normata all'art. 13 del CSA.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO

Sono ammesse le seguenti modifiche al contratto:

- a) variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9 del d.lgs. 36/2023);
- b) la Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione qualora l'aggiudicatario nella fase di espletamento dell'appalto proponga soluzioni innovative con le caratteristiche di cui all'art. 120, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ossia "si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera".

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice e in particolare:

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, la stazione appaltante provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine di 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6.REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro delle imprese**, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, della camera di commercio, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia è richiesta la dichiarazione di iscrizione, con le modalità previste all'art. 100 comma 3 del Codice, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice
- b) (qualora ricorra l'ipotesi) per le società Cooperative, l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
- c) (qualora ricorra l'ipotesi) per le ONLUS l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, e i nominativi dei legali rappresentanti dell'ente; Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, i requisiti sono verificati tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la verifica del possesso dei requisiti la stazione appaltante può acquisire d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara (esercizi finanziari anno 2020-2024), pari o superiore ad € 500.000,00.

La comprova del requisito è fornita con le seguenti modalità:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai fini della comprova, è richiesta la compilazione della Parte IV, sezione C, del DGUE e la presentazione di contratti/attestati di regolarità del servizio da cui si evincano:

- esatto oggetto del servizio (i concorrenti dovranno fornire tutte le informazioni utili attraverso cui la stazione appaltante sia possibile evincere in modo chiaro e immediato i tipi di servizi eseguiti);
- importo di ciascun servizio;
- nominativo, riferimenti, tipologia del committente (soggetto pubblico o privato);
- date di ciascun servizio.

Gli operatori economici che, per fondati motivi, non sono in grado di presentare le referenze richieste possono provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

Aver eseguito negli ultimi dieci anni, dalla data di indizione della procedura di gara, uno o più contratti, ciascuno di importo minimo pari a superiore a € 100.000,00 + IVA, analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, per un importo complessivo pari o superiore all'importo dell'appalto al netto delle opzioni (si intendano per "contratti analoghi" i servizi di manutenzione del verde di parchi e giardini storici vincolati ai sensi dell'art.10 c. 4 lett. f del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.4 "Codice dei beni culturali e del paesaggio").

Il suddetto importo complessivo minimo è stato individuato quale quello sufficientemente congruo a garantire l'acquisizione da parte dell'impresa, in tempi recenti e nel settore specifico, di adeguata esperienza lavorativa e capacità organizzativa, necessarie al fine del buon andamento del servizio e della rispondenza alle aspettative dell'amministrazione, nonché quale quello contestualmente adeguato al principio di promozione delle condizioni di concorrenza delle piccole e medie imprese.

Il buon esito dello svolgimento di servizio analogo è comprovato dalla mancanza di provvedimenti sanzionatori da parte del committente.

Nel caso di soggetti titolari di contratti analoghi in forma associata (ATI, consorzi, cooperative ecc.) i requisiti di cui alla lettera e) ed f) dovranno essere comprovati rispetto alla quota parte di effettiva competenza del concorrente.

In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto sopra indicato, dovrà essere scorporata, dall'importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti con l'oggetto sopra indicato. L'attestazione del possesso dei requisiti, è fornita mediante: - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti per l'ammissione alla gara e/o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'art. 104 c. 10 del codice l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti di idoneità e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di ricorso al subappalto, nei limiti di quanto sopra previsto, si applica l'art. 119 del Codice.

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nel DGUE in maniera specifica e dettagliata la prestazione che intende subappaltare mediante compilazione della Parte II Quadro D del predetto documento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Le dichiarazioni di subappalto del concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le prestazioni o le parti di prestazioni che si intende subappaltare.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119 del Codice. I pagamenti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante

all'Appaltatore che dovrà trasmettere, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

È vietato il c.d. subappalto a cascata, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle prestazioni di servizi oggetto di appalto, della loro natura fiduciaria e delle peculiari modalità tecnico-organizzative di esecuzione delle prestazioni da appaltare.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

a) con versamento PagoPA, come previsto dal Codice Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

Per ogni indicazione circa le modalità di pagamenti spontanei verso l'Università di Firenze, è disponibile la "Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze" consultabile al link <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/cmpro-v-p-10234.html>. La causale del pagamento dovrà riportare la dicitura: "Garanzia provvisoria G007/2025" e indicare il codice CIG della procedura. Si rappresenta che il deposito è infruttifero;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; -
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - i. per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - ii. per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante



10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio: la visita dei luoghi è facoltativa e a discrezione del concorrente. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata al RUP biagio.caterini@unifi.it entro e non oltre giorni 10 antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno istruite richieste pervenute oltre tale data.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo di € 77,00 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in Piattaforma START a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo



anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

La dimensione dei documenti caricati non può superare i 150 Mbps.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.



L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- e) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve riportare nella documentazione amministrativa la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. eventuale procura;

4. garanzia provvisoria;
5. documentazione per gli operatori ammessi al concordato preventivo;
6. documentazione in caso di avvalimento;
7. documentazione per i soggetti associati;
8. ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
9. patto di integrità;
10. dichiarazione relativa al Protocollo di legalità;
11. dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo.
12. dichiarazione segreti tecnici e commerciali.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.



L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare un contrassegno telematico da euro 16,00 e allegare all'interno della busta elettronica amministrativa, scansione analogica del contrassegno annullato.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) la dichiarazione di avvalimento;
- b) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella offerta tecnica.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

~~—dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.~~

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

~~—dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12~~

Per le aggregazioni di retisti; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; -
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - a. copia del contratto di rete;
 - b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - a. copia del contratto di rete;
 - b. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il sistema START, l'Offerta Tecnica che contenga, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo, i seguenti documenti a pena di esclusione:

- a) relazione tecnica;

b) *eventuale*: il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, compilando il modello *Dichiarazione segreti tecnici e commerciali*. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;

c) *eventuale* in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione tecnica *sub a)* dovrà contenere una proposta tecnico organizzativa rispetto ai criteri e sub-Criteri riportati all'interno della "Tabella di Valutazione" di cui all'art.17.1

Tale Relazione Tecnica in formato .pdf dovrà essere, a pena di esclusione:

- sottoscritta digitalmente;
- immessa a sistema Start.

La Relazione dovrà avere un massimo di 15 pagine (esclusi allegati), in carattere 12, con interlinea 1,5. Le ulteriori pagine non saranno prese in considerazione.

L'eventuale dichiarazione *sub b)* anche essa sottoscritta digitalmente con allegata copia, sottoscritta digitalmente, della relazione tecnica, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Le parti dell'Offerta Tecnica coperte da riservatezza dovranno essere motivate secondo le fattispecie di cui al D.lgs. 98 del D.Lgs. 30/2005, ricorrendo al modello denominato "*Dichiarazione segreti tecnici e commerciali*".

Ai sensi dell'art 98 del D.lgs. 30/2005, costituiscono segreti commerciali le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- abbiano valore economico in quanto segrete;

- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione o non riconducibilità delle parti dell’offerta coperte da riservatezza a quanto previsto dall’art. 98 del D.lgs. 30/2005, l’Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati. Il concorrente a tal fine allega anche una copia della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare tangibile la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il mancato inserimento nel corpo dell'offerta tecnica di uno o più capitoli e/o una o più schede tecniche e/o uno o più allegati e/o il mancato rispetto delle regole di formattazione prescritte nel presente articolo non costituisce motivo di esclusione, ma sarà oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di punteggio, anche pari a zero, da parte della Commissione.

La relazione contiene le proposte migliorative che illustrino, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, gli elementi ivi indicati.

Sono esclusi dal conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi.

A corredo delle soluzioni migliorative proposte il concorrente dovrà produrre:

- a) massimo 10 (dieci) elaborati grafici illustranti le soluzioni migliorative, presentati in formato standard (per elaborati in formato standard si intendono fogli in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica quali disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.);
- b) elenco sintetico delle migliorie proposte suddiviso per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione;
- c) computo metrico (non estimativo) senza l’indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l’offerta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto.

Il computo metrico dovrà riportare:

- a) la descrizione puntale e completa della lavorazione;
- b) la descrizione delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
- c) la descrizione delle voci aumentate nelle quantità o delle nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione.

Sono esclusi dal conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi, certificazioni e curricula.

ATTENZIONE: l'offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento all'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, per procedere alla compilazione della propria offerta economica sulla Piattaforma deve cliccare su “Gestisci” in corrispondenza delle richieste di natura economica. Il sistema propone un apposito form on-line che l'operatore economico deve compilare in tutte le sue parti.

L'offerta economica, regolarmente sottoscritta, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, in cifre ed in lettere, sull'importo a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali. In caso di difformità tra l'importo espresso in cifre e quello in espresso lettere verrà preso in considerazione quello più favorevole all'Ateneo.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108 co. 9 del Codice, che non possono essere pari a zero;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108 co. 9 del Codice; ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Soglia di sbarramento: con riferimento all'offerta tecnica, verranno esclusi dalla gara i partecipanti che non conseguiranno un punteggio di almeno 42/70, ottenuti secondo quanto previsto al seguente paragrafo e precedentemente a eventuali operazioni di riparametrazione se previste in atti.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono riportati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La specificazione dei subcriteri è contenuta a seguire nel presente articolo:

Tabella di valutazione

	OFFERTA TECNICA - CRITERI E SUBCRITERI	PUNTEGGIO MAX	SUB PUNTEGGI	NATURA PUNTEGGIO
--	--	---------------	--------------	------------------

A	SOSTENIBILITÀ AZIENDALE PER ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E GESTIONE MATERIALI DI RISULTA	Max 24		
A.1	Utilizzo di attrezzature ad elevata sostenibilità ambientale.		14	D
A.2	Valorizzazione del materiale residuale generato dalle attività di manutenzione delle aree verdi come ramaglie, erba, foglie secche (CAM verde - Titolo E lettera d punto 9).		10	D
B	CERTIFICAZIONI	Max 4		T
C	ORGANIZZAZIONE, QUALIFICA E ESPERIENZA DEL PERSONALE UTILIZZATO NELL'APPALTO	Max 30		D
C.1	Descrizione della capacità e adeguatezza alle prestazioni d'appalto delle risorse umane impiegate nell'esecuzione del servizio, con particolare riferimento alla composizione delle squadre operative (CAM verde - Titolo E, lettera c, punti 2,3,5).		20	D
C.2	Organizzazione del servizio e delle lavorazioni.		10	D
D	Valorizzazione culturale e didattica	Max 12		
D.1	Miglioramento della capacità di comunicare le informazioni relative al giardino, alla storia e alle specie ivi presenti		12	D

Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica:

A- SOSTENIBILITÀ AZIENDALE PER ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA E GESTIONE MATERIALI DI RISULTA (max punti 24)

Sub-criterio A.1 –Utilizzo di attrezzature ad elevata sostenibilità ambientale (max punti 14).

La commissione valuterà positivamente il possesso o le eventuali proposte di utilizzo di automezzi e attrezzature ad elevata sostenibilità anche in termini di consumi energetici, emissioni di CO2 e riduzione dell'impronta ecologica complessiva (dovrà essere specificata la tipologia di mezzi, il modello e il tipo di consumi, nonché il numero e il rispettivo utilizzo nelle attività previste).

Sub-criterio A.2 – Valorizzazione del materiale residuale generato dalle attività di manutenzione delle aree verdi (ramaglie, erba, foglie secche) mediante consegna a sistemi di compostaggio di prossimità (CAM verde - Titolo E lettera d punto 9). (max punti 10)

La commissione valuterà positivamente le proposte operative per impiegare il materiale generato dalle attività di manutenzione, da descrivere in relazione tecnica.

Le proposte dovranno contenere una descrizione delle attività di gestione del rifiuto, del processo dell'impianto prescelto o di eventuali alternative di riuso dello stesso.

B- CERTIFICAZIONI (max punti 4)

Sub-criterio B.1 – certificazioni dell'organizzazione aziendale (max punti 4)

L'operatore economico potrà indicare il possesso di certificazioni ambientali.

1. Possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 - Gestione ambientale (CAM verde - Titolo E lettera d punto 3); **(1 punto)**
2. Possesso di certificazione UNI EN ISO 45001- Salute e sicurezza sul lavoro (CAM verde - Titolo E lettera d punto 3); **(1 punto)**
- ~~3. Possesso di certificazione UNI EN ISO 31000 - Gestione del rischio; (0.5 punti)~~
4. Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 - Certificazione Qualità; **(1 punto)**
5. Possesso di certificazione Parità di Genere UNI/PdR 125:2022. ~~(0.5 punti)~~ **1 punto)**

Per ognuna delle certificazioni richieste verrà attribuito il punteggio riportato, relativo al possesso della certificazione. Zero punti al concorrente privo di certificazione, fino a un massimo di punti 4.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari verrà attribuito il punteggio in caso di possesso della certificazione da parte del raggruppamento nel suo complesso.

Per l'attribuzione del punteggio tabellare di cui al presente punto, il concorrente dovrà obbligatoriamente allegare alla relazione tecnica la copia scansionata del certificato.

C- ORGANIZZAZIONE, QUALIFICA ED ESPERIENZA DEL PERSONALE

UTILIZZATO NELL'APPALTO (max punti 30)

Sub-criterio C.1 – Descrizione della capacità e adeguatezza alle prestazioni d'appalto delle risorse umane impiegate nell'esecuzione del servizio, con particolare riferimento alla composizione delle squadre operative, CAM verde - Titolo E, lettera c, punti 2,3,5. (max punti 20)

La commissione valuterà positivamente la presenza all'interno dell'organico di un tecnico specializzato nella realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi con particolare riferimento alla conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici. Nella relazione descrittiva si chiede, inoltre, di attestare la struttura organizzativa adottata dal Concorrente per la gestione dell'appalto che illustri i rapporti con tutti i soggetti che a vario titolo saranno coinvolti e che attesti la specializzazione, l'esperienza, il profilo professionale dei principali responsabili che saranno coinvolti durante il servizio.

Il Concorrente dovrà presentare in modo schematico l'organigramma che intende adottare e, per ognuna delle principali figure previste per lo svolgimento dell'appalto, riportare un estratto del curriculum vitae, in cui vengano indicate esclusivamente le esperienze in servizi analoghi per contesto logistico e tipologia di intervento e attestati di formazione.

La Commissione valuterà la completezza della composizione della squadra operativa dedicata all'appalto e la chiarezza con cui sono descritte le attività, soprattutto se evidenziate la correlazione tra le diverse professionalità e i compiti attribuiti, l'esperienza maturata in cantieri pregressi, le responsabilità.

Sub-criterio C.2 – Organizzazione del servizio e delle lavorazioni. (max punti 10).

In considerazione della natura dei luoghi e delle prescrizioni del DUVRI, il Concorrente con una relazione dovrà illustrare l'organizzazione dedicata all'appalto tenendo in considerazione:

- il contesto dell'area in cui dovranno eseguirsi gli interventi;
- la gestione e l'organizzazione del servizio di manutenzione in generale considerata la complessità e la sua articolazione;

Tutto quanto sopra potrà essere illustrato anche attraverso schemi grafici, che rimandano al

cronoprogramma, relativi alle principali aree e fasi di intervento che maggiormente impattano la fruibilità del giardino.

Il concorrente presenta una relazione tecnica con descrizione delle attività previste per il rispetto delle specie vegetali e delle strutture (vasche, sedute, fontane, impianti,...) contenute all'interno del giardino, per l'esecuzione di interventi manutentivi, anche meccanici, senza danneggiare la vegetazione circostante, mediante l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno e una lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

D- VALORIZZAZIONE CULTURALE E DIDATTICA (max punti 12)

Sub-criterio D.1 – Miglioramento della capacità di comunicare le informazioni relative al giardino, alla storia e alle specie ivi presenti. (max punti 12).

Relazione descrittiva di come verrà realizzata la proposta (materiali, formati, segnaletica, modalità di comunicazione multimediale).

La commissione prenderà in considerazione la capacità del concorrente nel descrivere in maniera dettagliata e circostanziata le proposte per la specifica commessa. In particolare si richiede ai concorrenti di proporre un allestimento comunicativo (multimediale, grafico, ecc.) che possa raccontare le specie presenti oggetto del servizio manutentivo.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ciascun componente della commissione esprimerà un giudizio secondo i seguenti parametri:

0,9 – 1,0	Ottimo – eccellente
0,7 – 0,8	Buono – molto buono

0,5 – 0,6	Più che sufficiente – discreto
0,3 – 0,4	Limitatamente sufficiente – sufficiente
0,0 – 0,2	Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il punteggio attribuito al criterio sarà determinato moltiplicando il numero massimo dei punti previsti per l'elemento in esame per il coefficiente risultante dalle operazioni indicate.

I punteggi conseguiti su ciascun elemento valutato verranno sommati al fine di determinare il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica del singolo concorrente.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula bilineare

$$Ci = X \cdot (Ai - Asoglia) \quad Ai \leq Asoglia$$

$$Ci = X + (1 - X) \cdot [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] \quad Ai > Asoglia$$

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$Asoglia$ = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ni} \times P_n$$

Dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari a n. 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La stazione appaltante si riserva la valutazione sull'esperimento delle sedute in forma pubblica in quanto l'utilizzo della piattaforma telematica assicura l'intangibilità della documentazione e la tracciabilità delle operazioni senza possibilità di alterazioni (cfr. TAR Napoli 30.11.2021 n. 7692).

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine fissato dalla S.A. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- d) mancato superamento della soglia per il punteggio dell'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che appaiono, nel loro complesso, inattendibili in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto avuto riguardo anche alle correnti condizioni e prezzi di mercato per le prestazioni di riferimento.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP anche avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP con il supporto dell'UP Centrale Acquisti accede alla documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Con la partecipazione alla gara gli operatori economici intendono trasmettere alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 124 c. 2 si dispone che in caso di scorrimento della graduatoria, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte in sede di offerta dall'operatore economico interpellato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2 del D. Lgs 36/2023 s.m.i., divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi centoventi giorni anche in pendenza di contenzioso.

Trova applicazione il termine dilatorio di stipula del contratto (c.d. stand still contrattuale) di cui all'art. 18 c. 3 del codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://amministrazionetrasparente.unifi.it/vp-9849-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice, deve essere quindi cura e autoresponsabilità del concorrente omissare/oscurare i dati considerati sensibili o comunque meritevoli di riservatezza.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.



27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

Il contratto non prevederà la clausola compromissoria ex articolo 213 del D.lgs. 36/2023.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del d.lgs. 36/2023, con la presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso implicito al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: l’Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all’indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>, informa l’Impresa che tratterà i dati conferiti per la partecipazione alla presente procedura d’appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti.